

# FILOSOFIA DEL DIRITTO

- **I semestre (ottobre-dicembre)**
  - questionari di autovalutazione durante il corso (settimana AVA)
  - slides sul sito Lumsa docente palazzani
- 1 volume:

**L. Palazzani, *La filosofia per il diritto*, Giappichelli, Torino 2022 (II edizione) – copertina azzurra**

# FILOSOFIA DEL DIRITTO

- **Il semestre (febbraio-maggio)**


lezioni e slides

ciclo di conferenze/report

presentazioni degli studenti su materiali concordati con la docente

**L. Palazzani, *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale*, Studium, Roma 2020**

# libro del I semestre



# libro del II semestre



# eventi

lezioni di docenti invitati su singoli temi  
indicazioni sul sito palazzani lumsa docente

<https://www.lumsa.it/laura-palazzani>

Area download

Torna su

Documento

Data di inserimento



[Attività del Centro Studi Biogiuridici 2004-2013.pdf \(108.16 KB\)](#)

13/04/2012



[Attività cattedra 2013-2022.doc \(78.5 KB\)](#)

09/11/2018



[indicazioni per laureandi\\_2022.doc \(38.5 KB\)](#)

12/09/2019



[https://www.lumsa.it/ricerca\\_I-consent \(185.04 KB\)](https://www.lumsa.it/ricerca_I-consent)

03/10/2019

# Esonero n. 1

- 3 appelli a gennaio/febbraio

(nella sessione di esame:

**NON** ci si prenota, perché l'esonero **NON** è l'esame

il voto dell'esonero I semestre **scade dopo un anno (gennaio 2025)**

# Esonero n. 2


- 1 appello dopo la fine delle lezioni (metà maggio; vale fino a gennaio 2025)


**NON** ci si prenota, perché l'esonero **NON** è l'esame

il voto dell'esonero I semestre **scade dopo un anno (gennaio 2025)**

# Varie possibilità

- **chi fa esonero n. 1 e n. 2:** deve solo verbalizzare l'esame (DEVE PRENOTARSI NELLA SESSIONE DI ESAME)
- **chi fa solo un esonero** (n. 1 o n. 2) si prenota per esame e farà parte mancante
- **chi non fa esoneri,** farà tutto l'esame nella sessione degli esami





# **FILOSOFIA DEL DIRITTO**

- I. Teorie**
- II. Concetti**
- III. Applicazioni**

# I. Teorie

- filosofia del diritto/scienza del diritto
- tipologie di diritto
- teorie del diritto: storia del pensiero/teorizzazioni

# filosofia e scienza del diritto


- **scienza:** “come” è il diritto

descrizione (presa d'atto) del diritto come fenomeno (empirico)



- **filosofia:** “perché” il diritto

riflessione sul senso (essenza) del diritto



# filosofia del diritto

- esplicitazione del fondamento del diritto (condizioni di possibilità e pensabilità del diritto: perché esiste il diritto piuttosto che l'assenza del diritto?)
- discussione critica sul diritto (come è)
- progettazione di un diritto futuro (come il diritto deve/dovrebbe essere)

# scienza del diritto

- studia e descrive 'come' è il diritto
- un atteggiamento passivo, che prende atto a posteriori di ciò che si manifesta, del diritto nel modo in cui esiste nella società
  - teoria generale del diritto;
  - sociologia del diritto

# teoria generale del diritto

- approccio scientifico, formale ed estrinseco al diritto
- *validità* =
  1. appartenenza della norma all'ordinamento giuridico unitario
  - 2 non abrogazione
  3. compatibilità e coerenza con altre norme nell'ordinamento giuridico

# sociologia del diritto

- approccio scientifico empirico
- *effettività, efficacia* =
  1. il diritto che si osserva nei comportamenti ripetuti e diffusi dei cittadini (la prassi sociale)
  2. il diritto elaborato dai giuristi (la dottrina) e applicato dai giudici (la giurisprudenza)

# filosofia del diritto

- non studia la dimensione scientifica del diritto (formale e/o empirica)
- ma studia la prospettiva del senso del diritto: giustizia (=dare a ciascuno il suo)



# prospettive sul diritto

## GIUSTIZIA

*filosofia del diritto*

(aspetto sostanziale)

## VALIDITA'

*teoria gen. diritto*

(aspetto formale)

## EFFICACIA

*sociol. del diritto*

(aspetto sociale)

# prospettive sul diritto

la filosofia del diritto non pretende di sostituirsi alla scienza del diritto (mentre la scienza del diritto tende a sostituirsi alla filosofia del diritto),

ma di *integrarla*

*nella dimensione del “senso”*



# in sintesi

- la filosofia del diritto riflette sul fondamento, sul senso, sul fine del diritto: dimensione ontologica, assiologica, deontologica
- scienza del diritto descrive il diritto 'come' sul piano formale (teoria generale del diritto) o sul piano empirico (sociologia del diritto): dimensione logica o fenomenologica

# filosofia del diritto

“Il ruolo della filosofia del diritto nell’ambito degli studi giuridici è quello di *bilanciare* lo studio scientifico formale ed empirico del diritto, offrendo un *supporto critico alla scienza giuridica positiva*, *un’apertura alla dimensione paradigmatica del senso e del significato*”

# che cosa è il diritto

- diversi *tipi* di diritto
- diverse *definizioni* del diritto (nelle diverse teorie)

realismo **ius** giusnaturalismo positivismo  
giustizia diritto natura  
coesistenza legge

# tipologie del diritto

**diritto naturale** = diritto non posto

a) origine: naturale (dato)/ragione

b) spazio: universale (esiste dappertutto)

c) tempo: immutabile ed eterno

(non scritto: non codificabile in modo definitivo)



# tipologie del diritto

**diritto positivo** = diritto “posto”

a) origine: convenzionale (artificiale)

b) spazio: particolare (vige in una determinata comunità politica)

c) tempo: mutabile

(scritto: conoscibile, certo)



# tipologie del diritto

- diritto reale 'vivente'
  - a) origine: empirica
  - b) spazio: particolare
  - c) tempo: mutabile



# teorie

- giusnaturalismo
  - positivismo giuridico
  - realismo giuridico
- 
- una prima **definizione**
  - qualche esempio nella **storia del pensiero**
  - torniamo ad **approfondire le teorie**

# giusnaturalismo

- *irriducibilità del diritto a solo diritto positivo*  
(non esclusività del diritto positivo: diritto = legge, leggi)
- *esistenza di un diritto meta-positivo*  
(precedente, oltre, sopra: moralmente superiore)

# giusnaturalismo

*dualismo* (non esiste solo il diritto naturale, ma anche il diritto positivo)/superiorità (non sono sullo stesso piano, ma uno è superiore e l'altro inferiore)

diritto naturale = radicato nella natura, non posto dagli uomini

“esiste anche il diritto naturale, oltre il diritto positivo”

# giusnaturalismi

*biologico-naturalistico*: diritto naturale = leggi biologiche impersonali che governano in modo immanente la natura (tutti gli esseri viventi)

*teologico*: diritto naturale = volontà/sapienza di Dio

*razionalistico*: diritto naturale = norme dettate dalla ragione dell'uomo

# natura

la *natura* costituisce un *limite oggettivo*  
*all'arbitrio soggettivo dell'uomo*  
(vs. volontarismo)

# giuspositivismo

- riduzione del diritto (scientifico) a solo diritto positivo (monismo)
  - negazione della giuridicità/esistenza del diritto naturale
- “o il diritto è positivo o non è diritto”

# realismo giuridico

concezione del diritto reale vivente = prassi  
effettiva empirica

- osservanza dei comportamenti
- (previsione delle) decisioni dei giudici

# teorie del diritto: storia del pensiero giuridico occidentale

1. **periodo antico-medievale**: dottrina del diritto naturale/giusnaturalismo naturalistico e teologico
2. **periodo moderno**: giusnaturalismo razionalistico/positivismo giuridico
3. **periodo contemporaneo**: giuspositivismo/realismo giuridico/neogiusnaturalismo

# 1. periodo antico-medievale (V a.C. a 1400)

- dottrina del diritto naturale
- giusnaturalismo naturalistico e teologico

# Antigone



# Antigone (Sofocle)

“Non da ieri, né da oggi, ma da sempre (le leggi non scritte) vivono e quando diedero di sé rivelazione è ignoto” (v. 455)

# antichità greca (VI a.C.)

presupposti filosofici (linee omogenee, prevalenti):

- concezione metafisica della natura: ordine
- cognitivismo: conoscibilità per ragione dell'uomo di valori oggettivi nella natura
- dalla natura si traggono regole di comportamento sociale (da essere a dover essere)

esistenza del diritto naturale: vissuta spontaneamente

# Aristotele



# Aristotele (384-322 a.C.)

- **finalismo**: osservazione di finalità nella natura;

natura: insieme di enti (vegetali, animali, umani) che tendono verso un fine (intrinseco): “va da qualcosa verso qualcosa” “divenire ciò che sono” (intenzionalità): ordine (non casualità, causalità)

fini sono valori oggettivi conoscibili dalla ragione; da cui trarre regole di comportamento (prescrivono di conseguire i fini)

- **diritto naturale** = ciò che è giusto in tutti i tempi e luoghi indipendentemente dal fatto che sia stato sancito (distinto dal “giusto legale”), rimanendo costante nella maggioranza dei casi (non parla di immutabilità)

# periodo romano (II a.C. e I d. C.)

definizione della giurisprudenza come “*ars boni et aequi*”, “*iusti et iniusti scientia*”

- Cicerone: **diritto naturale** “**retta ragione**, conforme a natura, onnipervasiva, immutabile, eterna”
- Ulpiano: diritto naturale = necessità biologica (della natura vivente)

definizione di giustizia: **virtù costante e perpetua di dare a ciascuno il suo**

# epoca medievale (II – XIV)

- influsso del cristianesimo
- la legge naturale = **l'ordine cosmico** stabilito da Dio al momento della creazione; legge eterna ed immutabile, ma non impersonale ed immanente, bensì divina personale e trascendente

# Tommaso



# Tommaso (1225-1274)

- sintesi tra pensiero greco e cristiano: in un contesto finalistico-creazionista

- **quadripartizione:**

legge divina (positiva) = verità rivelata,  
conoscibile per fede

legge eterna = piano razionale astratto della  
sapienza divina nel mondo che dirige  
provvidenzialmente tutte le cose al fine

# Tommaso

**legge naturale** = la “partecipazione” (della creatura razionale) alla legge eterna, la ragion pratica può conoscere la legge naturale sulla base dell’osservazione delle inclinazioni naturali dell’uomo,  
(la conservazione della vita, la riproduzione, la conoscenza della verità e del vivere in società)  
e formulare le regole della condotta che prescrivono il conseguimento dei fini

# Tommaso

la **legge positiva umana** = insieme di disposizioni particolari che guidano l'uomo al perseguimento dei fini terreni, nel contenuto derivano (per conclusione e determinazione) dalla legge naturale, benché nella forma siano promulgati dal legislatore

dovere di disobbedienza (giustificazione della resistenza)

## 2. periodo moderno (1500-1800)

- giusnaturalismo razionalistico
- positivismo giuridico

# cambiamenti

- cambiamento del concetto di natura a seguito della scienza sperimentale: **natura come insieme di enti estesi che si muovono** (materialistica-meccanicistica-deterministica: 'trascurare le essenze'): da metafisica a immanenza
- emergere dell'empirismo (dubbi verso la metafisica), **non cognitivismo-scetticismo**
- **autonomizzazione dell'etica** (pluralismo: etico-religioso): si spezza il legame tra essere e dover essere

# diritto naturale moderno

dal diritto naturale (*law*) ai diritti naturali (*right*)

da *oggettivo* (cosmo), come obbligo, a *soggettivo* (individuali) come facoltà

diritto naturale *laico* (Grozio: giusnaturalismo moderno laico): razionalismo (autosufficienza della ragione); individualismo (libertà e uguaglianza)

# 1600/1700 diritto naturale

- “fioritura” del diritto naturale razionale (dottrinale e pratica) - laicizzazione
- **scuola del diritto naturale** (diritto naturale razionale; contrattualismo)
  - Costituzione Americana 1776 e alle costituzioni della Rivoluzione francese 1789 (esplicito riferimento ai diritti naturali: limite al diritto positivo)

# 1800: 'eclissi' del diritto naturale

esigenza di sistematicità, organicità, semplificazione, chiarezza: codificazione

nato nel contesto giusnaturalistico quale esigenza dottrinale-logica di positivizzazione del diritto naturale (adeguando gli ordinamenti vigenti al diritto naturale razionale "perfetto"),

ha costituito il "ponte involontario" (come lo definisce G. Fassò) o un "esito inintenzionale" (come sostiene N. Bobbio) verso il positivismo giuridico

# contesto

contesto storico-politico-sociale della nascita del positivismo giuridico

**Stato** sorge dalla dissoluzione della società medievale (già fine 1500; prosegue nel 1600-1700, attraverso un lento e costante processo, che culmina nelle codificazioni)

# formazione dello Stato moderno

la società tende ad assumere una configurazione monistica

(mentre nel medioevo era pluralistica: costituita da pluralità di raggruppamenti sociali ognuno con un proprio ordinamento giuridico: diritto come fenomeno sociale, come prodotto della società civile)

# formazione dello Stato moderno

lo Stato tende a concentrare in sé il potere di produrre diritto

Stato come unica fonte diretta del diritto

(fonti indirette: riconoscimento e controllo delle norme consuetudinarie; delega delle decisioni giudiziali: giudice come organo dello Stato, potere giudiziario subordinato a potere legislativo)

“processo di monopolizzazione giuridica da parte dello Stato” (Bobbio)

Stato unico creatore del diritto


# nascita dello Stato moderno

(non polis o res publica): potere non personale, dinastico o oligarchico, ma comunitario

fiducia nel legislatore (che deriva potere dal popolo) e nel diritto positivo (mito della legge), frutto della volontà del legislatore (legittimato dal popolo)

giurista tende a studiare solo il diritto positivo (senza ricorrere a principi naturali e filosofici)

# Hobbes



# T. Hobbes (1588-1679)

assolutismo politico

giusnaturalismo moderno

fondatore del positivismo giuridico

# T. Hobbes

a) **stato di natura**: ognuno ha diritto di usare la forza necessaria per difendere i propri interessi, primo tra tutti l'istinto o interesse di autoconservazione – ogni individuo è tenuto a rispettare le leggi naturali in coscienza, ma ha un obbligo verso gli altri solo nei limiti in cui gli altri lo rispettano

*homo homini lupus – bellum omnium contra omnes*: non c'è mai la certezza che la legge sia rispettata da tutti – anarchia permanente

# T. Hobbes

b) passaggio a **stato civile**: patto di associazione tra individui per la creazione di un corpo sovra-individuale (Stato moderno)

gli individui si spogliano dei loro diritti a favore di un soggetto politico (sovrano) che garantisce l'ordine, pur essendo estraneo al patto (dunque senza obblighi: non limitato da leggi)

*“non è la sapienza/verità ma l'autorità che crea la legge”*

# Montesquieu (1689-1755)

teorico della **separazione dei poteri**

*“Esprit de lois”* (1748):

subordinazione del giudice al legislatore (per garantire certezza del diritto)

# C. Beccaria (1738-1794)

*“Dei delitti e delle pene”* (1764):

il giudice giudica in base alla legge (giudice non può nemmeno interpretare la legge):  
teoria del **sillogismo** (esplicita ciò che è implicito)

# limiti del legislatore:

per arginare il potere del legislatore (più pericoloso perché si riversa sull'intera società): espedienti costituzionali:

- 1) **separazione dei poteri** (governo subordinato alla legge);
- 2) **rappresentatività** (il potere esercitato da rappresentanti del popolo dovrebbe essere per il bene di tutti e non arbitrario): concezione democratica

# illuminismo giuridico:

per garantire i diritti naturali il diritto positivo si deve ridurre ad una legislazione chiara, ridotta, formulata in termini generali e astratti: stretto rapporto tra illuminismo e codificazione

(codice prussiano 1794; codice napoleone 1804; codice austriaco 1811)

# codificazione

- eclissi del diritto naturale (1700/1800): nascita del positivismo giuridico
- esito del giusnaturalismo moderno: codificazione del diritto porterà al positivismo giuridico (“effetto inintenzionale”): positivizzazione del diritto naturale; diritto creato dalla ragione non tratto dalla natura
- attribuzione al diritto positivo dell’obbligatorietà del diritto naturale

# 1804: Codice Napoleone

- primo vero **codice**: “corpo di norme sistematicamente organizzate ed appositamente elaborate”
- retroterra culturale: illuminismo - convinzione che esista un legislatore universale che possa elaborare un diritto breve, semplice e unitario, mediante la scienza della legislazione sulla base della natura umana

# codice



## art. 4:

“il giudice che ricuserà di giudicare sotto pretesto del **silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza** della legge, potrà essere processato come colpevole di denegata giustizia”

## art. 4:

- il giudice deve in ogni caso risolvere la controversia: si elude la possibilità di astensione anche in caso di
  - a) oscurità (giudice deve interpretare);
  - b) insufficienza (giudice deve integrare);
  - c) silenzio (giudice deve supplire alla legge, ricavando in qualche modo la regola)

## art. 4:

- redattori/compilatori: regola da cercare in caso di insufficienza o silenzio **eterointegrazione** (equità; diritto naturale: libera creazione del giudice)
- interpreti: regola da cercare: **autointegrazione** (analogia o principi generali del diritto: dogma della completezza dell'ordinamento giuridico)

# Scuola dell'esegesi

- a) rifiuto diritto naturale; priorità diritto positivo
- b) onnipotenza del legislatore
- c) interpretazione: intenzione del legislatore: volontà reale, interpretazione statica e conservatrice
- d) culto del testo della legge
- e) rispetto del principio di autorità

# 3. periodo contemporaneo (1900-ad oggi)

- giuspositivismo/normativismo (formalismo)
- realismo giuridico
- neogiusnaturalismo

# Kelsen



# normativismo

## H. Kelsen (1881-1973)

“dottrina pura del diritto”:

scienza del diritto, non contaminazione della natura scientifica, dell'ideologia politica, della morale, della sociologia, dell'economia

fornire un modello formale di analisi delle norme e dei reciproci rapporti (autonomia della scienza giuridica) contro giusnaturalismo e sociologia del diritto

# teoria della norma

norma giuridica (giudizio ipotetico):

“se è A, deve essere B”

A = illecito (condizione)

B = sanzione (conseguenza)

deve essere = imputazione (atto di volontà: Stato)

# teoria della norma

giustizia “ideale irrazionale” (emozione)

- illecito = condizione della conseguenza

un fatto/atto non è in sé e per sé illecito; è illecito perché “imputato”, riconnesso con un nesso logico alla sanzione

- sanzione = elemento fondamentale della norma giuridica: inversione (norme primarie e secondarie) ed esclusività (norme primarie o sanzionatorie: rivolte ai giudici)

# teoria della norma

“ogni qualsivoglia contenuto materiale può essere diritto”

criterio della giuridicità: validità (formale)

obiezione:

questa affermazione apre alla possibilità che il diritto possa divenire strumento di un potere totalitario (contro l'uomo)

# Kelsen

“diritto = tecnica sociale che consiste nell’ottenere la desiderata condotta sociale degli uomini mediante la minaccia di una misura di coercizione da applicarsi in caso di condotta contraria”

*(Teoria generale del diritto e dello Stato, 1952)*

# realismo giuridico

- **antiformalismo; antigiusnaturalismo**: che cosa è “realmente” il diritto
- giusrealismo scandinavo e americano: sviluppo parallelo in contesti diversi; elementi comuni (concezione fattuale empiristica del diritto e della scienza giuridica; dottrina scettica dell'interpretazione; diritto come profezia dei giudici)

# nord-americano

- “rivolta contro il formalismo”: ispirata alla filosofia del pragmatismo-utilitarismo; storicismo, relativismo
- diritto = **ciò che accade nei tribunali** (controversie civili e penali):
- presupposto = ciò che accade è diverso (può essere diverso) da ciò che ci aspetteremmo in base all'applicazione della legge positiva (scetticismo: incertezza delle leggi scritte, applicazione al caso concreto dipende da altri fattori, non tutti giuridici e prevedibili)

# realismo

- metodo fattuale (storico-sociologico) per lo studio del diritto
- fonte del diritto: storia, società
- elaborazione, interpretazione, applicazione del diritto deve essere aderente ai bisogni sociali (duttile, variabile, flessibile, contingente)

# in sintesi

- «l'affermazione della priorità della legislazione come fonte del diritto rischia di **cadere nei pericoli dell'arbitrio politico** (se ci si limita alla visione formale del diritto), dell'eccesso di **proliferazione giuridica, della lentezza e rigidità del meccanismo di normazione** che si distanzia sempre più dal rapido incedere delle trasformazioni sociali.
- **Le esigenze di certezza formale di tale prospettiva rischiano di estraniare il diritto dalla vita sociale** ed alienare intenzionalmente il diritto dall'etica, costruendo un sistema astratto, statico, immobile e chiuso rispetto all'evoluzione dinamica dei problemi sociali»

# in sintesi

- «Dall'altro lato il diritto giurisprudenziale, se consente una maggiore flessibilità e adattabilità alle circostanze concrete e al mutamento sociale (rispetto ad un codice normativo rigido), si espone ai rischi di mancanza di sistematicità, generalità, astrattezza e certezza nell'individuazione di linee giuridiche omogenee e condivisibili. Si tratta di una prospettiva che intende la funzione del diritto in modo aperto e dinamico, ma che al tempo stesso non è in grado di garantire dei punti di riferimento stabili, preferendo lasciare il diritto alla mutevolezza dell'agire sociale»

# in sintesi

- **crisi** stato nazionale, complessità, globalizzazione
- esigenza di andare **oltre la forma** del diritto e diritto come fatto
- e analizzare rapporto **tra diritto e valori**

# neogiusnaturalismo

il ritorno del diritto naturale postbellico (dopo le atroci esperienze del nazismo in Germania) mostra il pericolo della separabilità tra diritto e morale

neogiusnaturalismo

post-positivismo

# seconda metà 900

G. Radbruch

postula l'esistenza di un diritto metapositivo e sovralegale che giustifica la disobbedienza ad una ingiustizia legale (almeno la disobbedienza alle leggi del Terzo Reich)

una versione moderata del giusnaturalismo - il **diritto positivo ingiusto deve essere disatteso solo quando risulta essere intollerabile** (quando si supera una certa soglia di ingiustizia)

# diritti umani/diritti fondamentali

- **costituzionalizzazione** nazionale  
(Costituzione come limite al potere;  
democratizzazione – rappresentatività del  
popolo)
- **documenti internazionali** (dichiarazioni,  
convenzioni, carte)



# diritti umani



# documenti internazionali

- *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1948
- *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 1950
- UE, *Carta dei diritti fondamentali*, 2000

# *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*

- Articolo 1 **Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.** Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.



# *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*

- Articolo 2 **Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà** enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione (...).

# *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*

- **Nessuna distinzione** sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

# CEDU

- *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950*

diritto alla **vita**

diritto alla **libertà**

diritto alla **sicurezza**



# *Carta dei diritti fondamentali*

- UE, *Carta dei diritti fondamentali*, 2000

Articolo 1 **Dignità umana** La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 **Diritto alla vita** 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

Articolo 3 **Diritto all'integrità della persona** 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica

# Costituzione

- ART. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



# le generazioni dei diritti umani

- **diritti di libertà dallo Stato**, diritti in negativo che tendono a limitare il potere e a riservare all'individuo sfere di libertà (libera espressione, libertà di religione, diritto di uguaglianza)
- **diritti politici** che affermano le libertà in positivo come autonomia (partecipazione al potere politico ed economico)

# le generazioni dei diritti umani

- **diritti sociali** (istruzione pubblica, diritto alla salute, diritto al lavoro, tutela della famiglia)
- **diritti allo sviluppo**, alla pace, ad un ambiente protetto
- **diritti riproduttivi**, diritti ad un patrimonio genetico non manipolato, diritti fine vita
- **diritti informatici**

# cosa significa *oggi* il dibattito tra giuspositivisti e giusnaturalisti

1. *neutralità* del diritto (relativismo)
2. *non neutralità* del diritto (anti-relativismo)



# 1. neutralità:

## premesse/teorie/conseguenze

- empirismo
- neopositivismo: conoscibile=verificabile
- 'legge di Hume': non si passa da essere a dover essere
- non cognitivismo etico (etica senza verità):  
soggettivismo etico (volontà); pluralismo etico
- diritto: separazione dall'etica

# libertarismo-liberale

- individualismo
- etica: **esaltazione della libertà**
- diritto: funzione del diritto: protezione dell'autodeterminazione

limiti alla libertà (temporaneo, flessibile) solo per evitare “danni” ad altri

# obiezioni

- non considerazione di **chi non in grado di esprimere scelta di libertà** (ancora, più, mai)
- ambiguità del 'danno'/'altro'
- incompatibilità delle libertà opposte (simultanee e contestuali)
- non neutralità, ma soggettivismo
- diritto non orienta ma asseconda la prassi

# obiezioni

- contraddizione: chi afferma “tutto è relativo” propone una proposizione non relativa (prende posizione)
- **neutralità: prevale volontà più forte** sulla più debole/pericolo arbitrarietà del potere
- estraneità dell’etica dal diritto: premessa teorica del totalitarismo/dei totalitarismi – “uso disumano del diritto” (“che Auschwitz non si ripeta”)

## 2. non neutralità: anti-relativismo

- esistenza nella **natura di un senso**
- conoscibilità del senso (non conoscenza)
- collegamento tra diritto ed etica

neogiusnaturalismo: *diritto naturale o diritti umani  
possano costituire il minimo comune etico  
condiviso*



# dall'essere al dover essere

nella natura si riconoscono valori condivisibili:

1) dignità dell'uomo

2) coesistenza sociale

- non uccidere (uomo tende a conservare la propria vita)
- non usare l'altro come mezzo, ma rispettarlo sempre anche come fine (uomo tende a vivere in società, con gli altri e non contro gli altri)

# giusnaturalismo minimo

giusnaturalismo in chiave dinamica,  
adeguandolo alla società complessa,  
secolarizzata e pluralistica:

*critério della dignità umana costituisce  
l'orizzonte veritativo*, cui riferirsi nella  
normazione, interpretazione e applicazione  
del diritto secondo giustizia

# etica del diritto

- diritto non fa propria una morale (tra le tante morali): trae la morale dal suo interno
- ritorno del diritto naturale:

non eterno e immutabile (non codice di regole in modo definitivo)

ma **dinamico, critico** (“diritto naturale a contenuto variabile”): interpretazione dei modi di difendere la dignità umana e la coesistenza nella storia e nella società

# vs. estremizzazioni

estremizzazione del positivismo (diritto senza verità):

se l'omicidio (furto, inganno) fosse legale, sarebbe giusto (da obbedire) – radicale separazione etica e diritto (diritto: forma vuota riempibile di qualsivoglia contenuto Kelsen)

l'uomo ha diritti solo se legislatore glieli attribuisce

# vs. estremizzazioni

## estremizzazione del giusnaturalismo

(diritto con/dalla verità):


se il diritto positivo non deduce il diritto naturale, è ingiusto (da disobbedire) – radicale identificazione tra etica e diritto

la vita umana è sempre un valore assoluto e il diritto che devia da ciò non è diritto

nucleo di 'buon senso'

necessità di un limite oggettivo alla  
volontà arbitraria del legislatore

necessità di un riferimento *etico minimo*  
*nel diritto* (valori comuni minimi)



# approccio non positivistico

*‘punto d’intersezione’ ‘intima relazione’ tra diritto e morale*

il riferimento alla *giustizia* (dare a ciascuno il suo), che di principio prescinde (pur potendo coincidere di fatto) dalla validità (formale) o dalla efficacia/effettività (sociale) del diritto

interrogarsi se le leggi sono giuste: *approccio critico*

cercare la formulazione di leggi giuste: *approccio propositivo/proiettivo*

# approccio non positivistic

*solo le leggi giuste* (rispettose della dignità umana e della coesistenza) 'valgono la pena' di essere obbedite/sono obbligatorie interiormente (a prescindere dalla sanzione);

*le leggi ingiuste non debbono essere applicate* (sollevare obiezione di coscienza)


# diritto naturale

- *diritto: senza aggettivi* (naturale?, positivo? reale?)
- anche se non c'è la terminologia, continua ad esistere – senso del diritto (approccio filosofico al diritto)

# II e III. Concetti/Applicazioni

1. dignità
2. libertà
3. giustizia
4. ingiustizia
5. sovranità
6. sanzione
7. uguaglianza/differenza
8. pluralismo/tolleranza
9. cura/giustizia

# dignità



# 1. dignità

dignità: valore, meritevole di rispetto

- **che cosa** è la dignità?
- **chi** ha dignità?
- **come** va trattato?

# dignità umana

- molto usato; quasi tutti sono d'accordo ad usare il termine

(intuitivo/filosofico: soggettività che merita rispetto e tutela)

- **ambiguità**: disomogeneità semantica

# problema: essere umano/persona

- *non tutti* gli esseri umani hanno dignità;  
distinzione tra dignità estrinseca e  
intrinseca

(riduzionismo)

- *alcuni* esseri non umani hanno/possono  
avere dignità

(espansionismo)

# teorie

- teoria libertaria: **autodeterminazione**
- teoria utilitarista: **utile** (massimizzazione benessere/minimizzazione sofferenza)
- teoria personalista: **essere umano come persona**

# teoria del libertarismo

persona=essere umano con dignità: possesso  
dell'autocoscienza, razionalità,  
autodeterminazione

- non tutti gli esseri umani sono persone (“embrioni, feti, gli infanti, i ritardati mentali gravi e coloro che sono in coma senza speranza costituiscono esempi di non persone umane”)
- esseri non umani o inanimati possono essere persone (i robots)

# teoria dell'utilitarismo

persona=essere umano con dignità:

individuo senziente/qualità di vita

- non tutti gli esseri umani hanno interessi (esseri umani fino al 14° giorno/ 28° giorno dalla fecondazione/18° settimana da fertilizzazione)
- alcuni esseri non umani hanno interessi (animali)

# conseguenze

- strumentalizzazione del corpo umano  
(oggetto di doveri indiretti)
- ampliamento del potere del  
soggetto/persona  
(autonomia del soggetto: fonte assoluta  
della normatività)

# conseguenze

- diritto di riprodursi, diritto di morire (soggetti sul proprio corpo)
- diritto di vivere (anche di animali, vegetali, comunità bioetica)

# teoria personalista/diritti umani

persona=essere umano con dignità: sempre,  
a prescindere da fasi di sviluppo o  
condizioni di esistenza

corpo biologico umano come sistema  
integrato, che si sviluppa in modo continuo  
le funzioni sono “del” soggetto, non sono “il  
soggetto”

# identità essere umano/persona

di fronte ai pericolo di uso disumano del diritto (diritto contro l'uomo) o di un uso transumano del diritto (diritto oltre l'uomo)

difesa della dignità intrinseca dell'essere umano (parità ontologica): capace di identificazione e di relazionalità

riconoscimento delle spettanze naturali di ogni uomo

# implicazioni

embrioni, feti, neonati, infanti, bambini sono “già”  
soggetti/persona

malati terminali, dementi, individui in coma,  
handicappati gravi sono “ancora”  
soggetti/persona

hanno **dignità intrinseca**, diritti in senso forte  
radicati nella natura: non devono dar prova di  
qualcosa, esibire proprietà, dimostrare capacità

# diritti umani

vita dell'essere umano come bene


indisponibile di fronte alle provocazioni dei  
recenti sviluppi tecnologici

si ammettono interventi solo terapeutici e  
conservativi

# tematizzazione di diritti umani

- proibizione di **sperimentazioni** non terapeutiche su embrioni o morenti; commercializzazioni di embrioni, gameti, tessuti, organi; proibizione di manipolazioni genetiche a fini selettivi o alterativi
- riconoscimento di diritti riproduttivi nella misura in cui si riconosca il **diritto al nascituro** (di vivere ed avere una famiglia)
- riconoscimento di diritti ad un dignitoso accompagnamento **nel morire**

# quali diritti?



# eutanasia

- Referendum:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; **comma 3 limitatamente alle seguenti parole** «Si applicano»?»

# Art. 579

- Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la~~ ~~reclusione da sei a quindici anni.~~ ~~Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.~~ Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

# Art. 579

- contro una persona minore degli anni 18;
- contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

# eutanasia/suicidio assistito

- eutanasia: attiva

medico inietta il veleno a soggetto che lo chiede (malato terminale? sofferenza insopportabile?: non condizioni) – art. 570

- suicidio assistito: sentenza Corte costituzionale 242/2019 (4 condizioni)

medico predispone farmaco letale e individuo lo assume autonomamente – parzialmente abrogato art. 580

# legalizzazione

- eutanasia: Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna
- suicidio assistito: tutti i Paesi che legalizzano eutanasia, Svizzera



# Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2022

- “L’effetto di liceizzazione dell’omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili”.
- «la norma verrebbe a sancire, all’inverso di quanto attualmente avviene, **la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo**»

# Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2022

- La Corte sottolinea che in questo caso “viene in considerazione **un valore che si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona**”: “il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è da iscriversi tra **i diritti inviolabili**, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»

# Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2022

- “Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima”.

# Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2022

- Ma la Costituzione almeno esprime “**la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana**, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”.

## 2. libertà



## 2. libertà

- la **capacità interna** di un soggetto di scegliere tra atti alternativi in una stessa situazione (intendere e volere)
- la **possibilità esterna** di eseguire realmente ciò che è stato scelto (la possibilità di agire fisicamente nella realtà e le modalità in cui la società consente alle azioni di esprimersi e realizzarsi, sul piano giuridico-politico)

# teoria liberal-libertaria

- libertà come **autodeterminazione**  
non cognitivismo etico  
individualismo  
relativismo

# estrema: libertaria

rifiuto “di principio” del diritto (astensionismo):  
autodeterminazione individuale; privacy

“spazio libero dal diritto” (presupposto: tutto ciò  
che non è regolamentato è permesso)

antigiuridismo/degiuridicizzazione (non  
legiferazione/depenalizzazione –  
privatizzazione delle scelte)

Hil (*highly inappropriate legislation*):  
giurisprudenza casistica

# moderata: liberale

funzione del diritto: protezione  
(negativo)/amplificazione (positivo)  
estrinseca dell'autonomia individuale-  
scelte morali private

prendere atto ed istituzionalizzare (in modo  
neutrale) le diverse esigenze individuali  
(equivalenti)

limiti alla libertà (temporaneo, flessibile) solo  
per evitare “danni” ad altri

# problemi

- agente morale non essere umano
- conflitto tra autodeterminazioni
- assenza di danno all'altro: ambiguità
- neutralità fittizia

# libertà relazionale

- ogni essere umano vive inevitabilmente 'con' gli altri
- nasciamo da altri, viviamo nella famiglia, nella società, nel gruppo politico.
- la libertà non è 'tutta' ma di 'tutti': limite
- uguaglianza/simmetria/reciprocità

# applicazione: gender

- **sex** (come si nasce: condizione biologica)/**gender** (come si diviene: condizione psico-sociale)
- dal **determinismo biologico** (sex causa gender); **all'indeterminismo biologico** e **determinismo ambientale** (Money: malleabilità del gender; educazione); al **decostruzionismo** (Butler: gender prodotto della volontà)

# decostruzionismo

- separazione radicale sex/gender

gender: non acquisizione da famiglia-società, ma **creazione individuale** (ciò che l'individuo 'vuole'/sceglie di essere)

gender prevale su sesso; punto di partenza non è natura, ma volontà individuale

# J. Butler

- 'schema':
  - a) nasciamo con certo sesso maschile/femminile
  - b) ci comportiamo maschi/femmine in base a assegnazione educativo-sociale di genere maschile/femminile
  - c) ci percepiamo maschi/femmine (associazione sesso/genere: trasmessa da esterno/assorbita all'interno)

# J. Butler

- ciò che ci sembra 'naturale'='normale' in verità è una 'costrizione' (naturalizzazione/normalizzazione: Foucault) in una categoria rigida/fissa da nascita e da società, che dividono l'umanità in due (**binarismo**) che soffoca pulsioni/desideri instabili e variabili


# J. Butler

- ogni individuo può/deve costruire-decostruire liberamente la propria identità (**undoing**; processo del dis-fare mai compiuto)

identità = performatività (fare)

liberazione dell'istinto sessuale che deve potersi esprimersi come vuole

# Butler



# J. Butler

## autodeterminazione *gender*:

a) identità sessuale

b) “orientamento sessuale” (direzione del desiderio) vs ‘eteronormatività’

- ogni norma limite: privazione di alcune possibilità/tutte le possibilità possibili
- cessare di legiferare: poter essere ciò che si vuole, quando e come

# gender

gender = **in-differenza sessuale**

(neutralizzazione: allontanamento dalla natura progressivo): non esiste una differenza, semmai differenze

a) in-differente la scelta di essere maschi o femmine

transgender: compresenza di caratteri maschili e femminili (neutro: uomo/donna)

intersex: condizione intermedia 'tra'

# gender

b) in-differente la scelta dell'unione (con sesso diverso o simile)

(equivalenza:

eterosessualità/omosessualità/

bisessualità)

ogni scelta sessuale (rispetto a sé/rispetto ad altri) è indifferente/equivalente (relativismo)

# post-gender/queer

(queer= strambo vs. straight)

dopo e oltre il gender: categoria fluida,  
flessibile, fluttuante, dinamica, nomade,  
molteplice, instabile

‘pansessualismo/polimorfismo’

vs binarismo sessuale-etero

(vetero)sessismo: senza ostacoli/limiti

# interazione

identità è costituita da *interazione*

(interazionismo):

come si nasce, come si diviene (percezione  
interiore, ruolo sociale): interscambio  
costante e continuo (sex/gender)

‘sex’ e ‘gender’ sono ‘contigui’ e  
‘inestricabilmente interconnessi’

# natura

rilevanza della natura (dati obiettivi del reale)

vs. non è irrilevante, potendo decidere quello che si vuole (arbitrario)

elemento obiettivo da 'prendere sul serio'/misura critica: limiti non modificabili a piacimento (altri/sé: arbitrio assoluto)

# natura

- anche nei casi di **ambiguità sessuali** ci sono segnali biologici obiettivi/predicibili (disagi: drammatico caso Money)
- anche nei casi del **transessualismo**: disagio trasformazione, allineamento, adeguazione del corpo alla psiche è traumatico, disagio psicologico
- **transgender**: trasgressione sociale presuppone il riconoscimento della natura che si intende trasgredire

# perché: sessi sono due?

differenza duale sessuale è la condizione di possibilità della socialità (continuazione della umanità): condizione necessaria e sufficiente per consentire/rendere possibile/favorire di principio (non di fatto) la capacità procreativa, assecondare la inclinazione naturale alla procreazione (fine essenziale)

# obiezione

‘capacità naturale procreativa’: **tecnologie**  
rendono possibile il fine (procreazione)  
con mezzi artificiali (riproduzione assistita;  
clonazione; utero artificiale; gameti  
artificiali)

ma molti problemi etici delle tecnologie

# omofobia-transfobia

- l'introduzione di una circostanza aggravante generale nel codice penale per atti (non discorsi) di odio/violenza commessi per finalità di discriminazione "identità di genere, orientamento sessuale e identità di genere"

# DDL ZAN

- **Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità**

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge **in discussione (?)**

# DDL ZAN

- Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge: a) per **sex** si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per **gender** si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso c) per **orientamento sessuale** si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per **identità di genere** si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.

(da identità naturale a identità/orientamento fluidi)

# DDL ZAN

- Art. 2. (Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)
  1. All'articolo 604-bis del codice penale («E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi») sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « **oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità** »

**(sanzioni aggravanti per reati per identità di genere e orientamento sessuale)**

# DDL ZAN

- d) la rubrica è sostituita dalla seguente:  
**«Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».**

**(anche propaganda di idee: reato?)**

# DDL ZAN

- Art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) **1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.**

# DDL ZAN

- Art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
- **1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.**
- **3. In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.**

# DDL ZAN

Art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

**Le scuole**, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività

**(libertà di insegnamento ed educazione, scuole e genitori?)**

**Art. 8.** (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

- **1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media.**

# riflessioni

- -**uguaglianza e non discriminazione**, pari dignità tra tutti/ogni essere umano (a prescindere dal sesso, età...), doverosità di rispetto: principio appartiene alla dottrina dei diritti umani

il rispetto nei confronti di persone omo-transessuali non è assolutamente in discussione: è vietato discriminare chiunque per qualunque motivo: ognuno ha diritto ad ottenere dagli altri il massimo rispetto possibile, che gli spetta come persona, non per quello che pensa o che fa.

- -**sanzioni dall'ordinamento giuridico atti di violenza/aggravante** se atti di odio e violenza nei confronti di persone particolarmente vulnerabili: violenza va punita

# problemi

- -parola 'odio' nel diritto penale:  
indeterminata (meglio violenza: odio è  
aspetto introspettivo psicologico) odio è un  
termine vago che include l'offesa,  
l'ingiuria, la diffamazione, violenza: atti  
non discorsi
- - se aggravante per reati di odio nei  
confronti di chi è particolarmente  
vulnerabile: persone con disabilità, età  
(minori, anziani) ecc.

# problemi

- - lo stesso codice penale, d'altra parte, che offre già lo strumento per una maggiore punibilità in presenza di motivazioni del reato commesso che assumano un disvalore particolare: si tratta dell'aggravante generale dei "motivi abbietti o futili" (art. 61 n. 1)

# problemi

- se l'obiettivo della legge è la inclusività sociale e la promozione di atteggiamenti di tolleranza e rispetto nei confronti di chi fa scelte anche da noi non condivise, il percorso non è solo quello intimidatorio (introducendo un'aggravante penale), ma semmai quello di una reale ed efficace 'prevenzione' nei confronti degli atti offensivi, che si può attuare mediante un'educazione

# 3. giustizia



# 3. giustizia

“pare che la giustizia e l'ingiustizia siano dette in più sensi”

(Aristotele, *Etica Nicomachea*, V, 2)


- ampiezza di significati (pluralismo)
- complessità teoretica

(non teologica, etica, ma giuridica)

# forme della giustizia

- *giustizia legale* (legalità) = conformità alle leggi
- *giustizia commutativa* (contrattuale) = correttezza degli scambi
- *giustizia distributiva* (allocativa) = equità della assegnazione
- *giustizia ontologica* (naturale) = riconoscimento delle spettanze dell'uomo

# in sintesi



# giustizia legale

“giusto chi osserva la legge” (Aristotele)

- osservanza nei comportamenti dei consociati
- formale (non sostanziale/prescinde dai contenuti), esteriore (non interiore/prescinde da coscienza)
- della legge (diritto positivo, scritto, valido = posto dal legislatore, sovrano, potere politico autorizzato a porre le norme)

# giustizia commutativa

“portare riparazione nelle relazioni private”  
(Aristotele)

regola e controlla la correttezza (procedurale) degli scambi, transazioni, contratti

- a) lineare, bilaterale, biunivoca, diretta
- b) equivalenza aritmetica (proporzione della quantità di beni nel rapporto tra gli individui che li possiedono, a prescindere dal loro merito o valore)

# giustizia distributiva

“distribuire onore o ricchezze o quanti altri beni possono essere divisi tra i membri della comunità politica” (Aristotele)

assegna/ripartisce i beni sul piano sociale (pubblica)

- a) triangolare, gerarchica, indiretta (rapporto interindividuale è mediato dalla società come tutto) – dimensione sociale, pubblica
- b) proporzionalità geometrica (proporzione tra la quantità dei beni da assegnare e il merito/valore di coloro ai quali i beni vanno assegnati)

# giustizia ontologica

“giusto chi rispetta l’uguaglianza”(Aristotele)

- uguaglianza tra gli uomini come bene assoluto (non relativo) e bene universale (non particolare)
- simmetria (tra i diritti)
- reciprocità (tra diritti e doveri)

“garantire a ciascuno ciò che è suo, contro ogni altro” (I. Kant)

# giustizia ontologica

- riconoscimento delle spettanze di ogni uomo:  
diritto naturale (natura umana, in senso ontologico)  
**integrazione** (fondazione) degli altri tipi di giustizia
- indipendentemente dal diritto positivo (leggi scritte)
  - fondamento della riparazione e della distribuzione

# modello formalista

diritto: traduzione formale (positivizzazione)  
della volontà politica (diritto si riduce a  
politica)

- a) verifica della  
validità/coerenza/completezza (criteri per  
risolvere le antinomie e le lacune:  
autointegrazione)
- b) interpretazione testuale (mai antitestuale)

# modello formalista

potere politico: definisce  
(convenzionalmente) la soggettività  
giuridica/disciplina i comportamenti  
(coercitivamente) – esige conformità  
formale

giustizia = legalità, volontà politica  
(legalismo, legolatria)

# obiezioni

- a) diritto come strumento neutrale del potere (subordinazione del diritto alla politica)
- b) pericolo: arbitrarietà del potere (totalitario?)
- c) riduzione del diritto a forza

# modello liberale

teoria: diritto garantisce libertà (autonomia – autodeterminazione) dell'individuo

a) non danneggiare l'altro:

danno = interferenza, ostacolo, impedimento della libertà altrui (astenersi da comportamenti coattivi)

b) dare (attribuire) a ciascuno (individuo libero) secondo i meriti (libera iniziativa/capacità)

# modello liberale

massima giustizia commutativa

- regola e controlla la correttezza degli scambi, contratti, transazioni (tra proprietari)
- protezione da violenze, furti, frodi (riparazione dei torti)

minima giustizia distributiva (ripartizione delle risorse alla società): **società non ha obbligo diretto di aiutare i bisognosi/indigenti/meno avvantaggiati**

# modello liberale

assenza della responsabilità sociale delle  
diseguaglianze

i risultati della “lotteria naturale” (distribuzione di vantaggi /svantaggi per nascita) e della “lotteria sociale” (distribuzione di vantaggi/svantaggi nella società; famiglia, scuola) sono imprevedibili: sono “sfortunati”, non “iniqui”

non obbligo diretto di aiuto, compensazione, riparazione (semmai sentimenti di benevolenza, simpatia, altruismo, filantropia: iniziative volontarie individuali)

# R. Nozick

- necessario “rimediare” agli inconvenienti dello stato di natura (la situazione ipotetica: libertà assoluta): per superare il rischio della violenza, del furto e della frode
- esigenza di costituire “associazioni protettive private”; istituzionalizzare l’“associazione protettiva dominante”; lo Stato ultraminimo (che protegge solo chi paga)
- “**Stato minimo**” (o “guardiano notturno”) con la funzione di garanzia nell’esecuzione dei contratti  
(*Anarchy, State and Utopia*, 1974)

# obiezioni

- esclusione dei soggetti non liberi (non ancora, non più, mai)
- non considera effetti sociali delle azioni individuali (utopia della “mano invisibile”)
- impossibilità di risolvere problema del conflitto tra autonomie (contestuali, simultanee, opposte)

# obiezioni

- **logica del profitto** (massimizzazione dell'interesse personale), competizione, vantaggio individuale, indifferenza ai bisogni (contro la benevolenza, reciprocità, disinteresse, fiducia, compassione, carità)
- riduzione delle relazioni umane a freddo calcolo e scambio (ma lo stesso contratto: presuppone il riconoscimento reciproco delle parti contraenti, fiducia)

# modello egualitario

teoria: difesa della libertà individuale limitata dal riconoscimento dell'uguaglianza tra gli individui

- 1) non danneggiare l'altro (libertà)
- 2) dare a ciascuno il suo (suo= una quota in quanto appartiene a tutti: trattare in modo eguale; dare a ciascun individuo ciò di cui ha bisogno)

giustizia come equità di diritti di libertà (libertà di tutti): equità di accesso alle risorse

# modello egualitario

minima giustizia commutativa (rapporto interindividuale è mediato pubblicamente dalla società)

massima giustizia distributiva (determinazione della porzione di bene comune cui ogni individuo ha diritto in quanto parte della comunità)

mercato minimo/Stato massimo

# modello egualitario

- i risultati della “lotteria naturale” e della “lotteria sociale” sono “iniqui”
- dovere di “riparazione”; “compensazione” (rete di sicurezza, tetto minimo)

# J. Rawls

“posizione originaria”

dietro un “**velo di ignoranza**” (ipotesi fittizia)

giustizia = accordo intersoggettivo razionale  
(accordo pratico, convenzionale)

# J. Rawls

giustizia:

- 1) principio di **uguaglianza** (assegnazione dei diritti/doveri): la protezione della libertà è limitata dal riconoscimento dell'uguale libertà a tutti (liberalismo/egualitarismo)
  - 2) principio di **differenza** (compensazione/riparazione delle ineguaglianze sostanziali: economico-sociali)
- regola "maximin" = distribuzione è giusta se produce benefici compensativi per i meno avvantaggiati (malati)

# J. Rawls

la società deve “farsi carico” delle  
diseguaglianze

dovere (sociale) di riparazione (solidarietà,  
cooperazione, altruismo)

# obiezioni

- **ingerenza dello Stato sociale** disincentiva l'iniziativa privata (dilatazione eccessiva del potere statale)
- priorità della quantità sulla qualità (meglio dare meno a tutti o di più ad alcuni?: casi di malattie rare molto costose)

# modello ontologico

riconoscimento in ogni essere umano di una dignità intrinseca quale persona (soggetto etico e soggetto di diritto)

**personalismo** (contro individualismo e collettivismo); difesa della persona umana e del bene comune (coesistenza)

# modello ontologico

“spettanza” (presupposto della giustizia):  
natura umana (diritto naturale)

giustificazione ultima, assoluta: concetto  
originario che non può essere ricondotto  
ad un altro concetto precedente

spettanza (ciò che è dovuto) come pretesa  
ontologica (intrinseca all'essere proprio  
dell'uomo in quanto persona)

# modello ontologico

- 1) proteggere e **rispettare la vita di ogni essere umano** (non danneggiare: proibire interventi soppressivi, manipolativi, sperimentali a danno di ogni essere umano)
  - 2) riconoscere, razionalmente (non assegnare: volontà) ad ogni essere umano ciò che gli spetta (in forza della sua natura di uomo)
- giustizia: ricerca del bene comune attraverso il bene dei singoli

# applicazione: distribuzione delle risorse sanitarie

- **macroallocazione**: politiche sanitaria (*planning decisions*)

decisione di quanto (delle risorse totali disponibili scarse, PIL del paese) investire nella sanità rispetto ad altri settori sociali (istruzione, lotta alla povertà, difesa, educazione o altro), nell'ambito nazionale e regionale

(investimento sanitario non è separato da investimento nella educazione, lavoro, famiglia)

quali aree della sanità privilegiare, (prevenzione, ricerca, cura, assistenza), quali servizi rendere disponibili e come distribuirli

# giustizia e bioetica

- **micro-allocazione**: questione di organizzazione socio-sanitaria (*rationing health care*)

regolamentazione del rapporto interindividuale medico/operatore sanitario e paziente (nell'ambito ospedaliero e territoriale), relativamente alla decisione della

selezione dei pazienti cui destinare le risorse (chi deve ottenere le risorse e in che misura)

selezione della priorità di trattamento per uno stesso paziente

# libero mercato sanitario

macroallocazione: **libero mercato**, libera concorrenza e competizione (mercato prevale su intervento pubblico: sanità privata)

Stato non pone regole e limiti (etici) al mercato sanitario: quanto/come investire nella sanità dipende dalle regole del mercato

# libero mercato sanitario

produttori privati (aziende farmaceutiche, ospedali)  
mirano alla ottimizzazione degli investimenti  
sanitari (massimo profitto/riduzione costi)

consumatori condizionano il mercato (alti risultati e  
basso costo; ma anche alto costo bassi risultati)

**malati ricchi disposti a pagare** (chi ha soldi può  
chiedere quello che vuole: non ci sono limiti alla  
richieste) (limiti: assicurazioni private che  
stipulano polizze)

# libero mercato sanitario

microallocazione: capacità di pagare (direttamente o indirettamente, assicurazione)

promozione dei contratti privati, accordi interindividuali

(solo controllo della correttezza delle transazioni delle ricchezze di chi ne è titolare)

rapporto medico/paziente-cliente-consumatore: contratto (privato) (medicina liberale: riduzione della mediazione sociale)

diritti negativi (non interferenza) vs. diritti positivi all'aiuto o all'assistenza sociale

# implicazioni

- non vi è garanzia dell'assistenza sanitaria pubblica (il prelievo fiscale a carico della collettività è ridotto al minimo per assistere i più indigenti): non c'è titolarità giuridica alla cura e assistenza sanitaria
- incremento della **privatizzazione** (con la diffusione di assicurazioni private) e del libero mercato secondo la logica della concorrenza
- i diritti di autonomia degli individui (diritto di libertà e diritto di proprietà) prevalgono sui doveri sociali di beneficenza; la beneficenza è eventuale e secondaria, non garantisce le pretese di chi ha bisogno nei confronti della società

# equo accesso alla sanità

sistema sanitario giusto: “equa uguaglianza delle opportunità”: garantire pari quota del normale spettro di opportunità sociali

‘una decisione distributiva deve basarsi su evidenze, ragioni e principi che tutte le persone considererebbero rilevanti (accordo)

# equo accesso alla sanità

- **rimuovere ostacoli** e programmare compensazioni di svantaggi (ristabilire livelli di funzionalità adeguati)
- lesioni, malattie e disabilità (considerevoli) sono “immeritate limitazioni di opportunità” che vanno ristabilite e compensate

(priorità a forme di assistenza sanitaria con significativa efficacia di prevenzione; riabilitazione; servizi sociali per disabili e malati cronici)

# equo accesso alla sanità

chiarire la nozione di bisogni

- **bisogni soggettivi**: preferenze
- **bisogni oggettivi** (ascrivibili ad un soggetto anche se non ne è consapevole o li rifiuta: in forza della natura): “ciò che minaccia il normale funzionamento del soggetto, considerato membro della specie naturale”

# equo accesso alla sanità

giustizia come eguaglianza di opportunità  
bisogna conoscere il contesto

responsabilità verso bisogni oggettivi,  
ragionevoli

migliorare opportunità degli svantaggiati  
(svantaggio naturale e sociale)

# Covid-19

- distribuzione ventilatori, posti letto in terapia intensiva, trattamenti, vaccini



# Siaarti

- *Raccomandazioni di etica clinica per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio, 6 marzo 2020*

# Siaarti, *Raccomandazioni di etica clinica*, 2020

- 3. *Può rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in TI.*

Non si tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in *primis* più probabilità di sopravvivenza e *secondariamente* a chi può avere più anni di vita salvata, in un'ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior numero.

# Comitato Nazionale per la Bioetica

- *COVID-19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del 'triage in emergenza pandemica, 8 aprile 2020*

# CNB

- Nell'approntare tale riflessione, il CNB intende rimarcare come nella nostra Carta costituzionale siano presenti alcuni principi fondamentali che possono costituire un valido orientamento in ambito bioetico. In particolare **l'art. 32** – ove si parla della salute come “fondamentale diritto dell'individuo” e “interesse della collettività” –, **l'art. 2** – che riconosce e garantisce il principio personalista e il dovere di solidarietà – e **l'art. 3** – che contempla il principio di eguaglianza – costituiscono dei punti di riferimento irrinunciabili per la relazione di cura, anche quando questa venga promossa in condizioni di criticità estrema come quelle attuali.

# CNB

- Ai principi costituzionali il CNB ritiene doveroso aggiungere il riferimento alla **legge 833 (1978)**, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che prescrive che la cura vada assicurata secondo un criterio universalistico ed egualitario. **È doveroso fare sempre tutto il possibile per garantire a tutti, nessuno escluso, la tutela della salute; ugualmente si deve fare tutto il possibile per non trovarsi in una situazione di grave carenza di risorse (professionali, di dispositivi sanitari, di posti letto).**

## 4. obiezione di coscienza



# 4. obiezione di coscienza

se legge ingiusta:

obiezione di coscienza: “dire no alla legge” in  
nome della coscienza morale  
(foro esterno/foro interno)

# definizione

non in discussione la validità della legge in quanto tale o dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e la legittimità dell'autorità statale (non disobbedienza civile o resistenza al potere) ma pretesa del singolo di essere esonerato da obbedire a un obbligo giuridico per poter agire/testimoniare in modo coerente rispetto ai propri valori morali/religiosi (in senso positivo)

# tipologie di obiezioni di coscienza

- a) giusnaturalismo “veritas facit legem”  
se la legge non corrisponde alla verità del diritto  
non è legge, ma ‘corruzione della legge’  
espressione del potere arbitrario  
(richiamo del legislatore alla fedeltà al diritto;  
esortazione ad un buon uso del potere)

# tipologie di obiezioni di coscienza

b) giuspositivismo “auctoritas facit legem”

- la legge va sempre obbedita
- si riconosce la possibilità di diverse posizioni morali
- la legge deve prevedere tutte le opzioni morali possibili senza privilegiare alcuna posizione morale (neutralità)

obiezione è prevista come fenomeno privato (individuo ha diritto alla sua coscienza insindacabile ‘opzione di coscienza’) o come fenomeno pubblico (alternative previste dalla legge ‘secundum legem’)

# tipologie di obiezioni di coscienza

obiezione di coscienza ha senso se non è una opzione soggettiva (tra le altre) o pragmatica, ma un appello alla giustizia (verità del diritto) 'testimonianza'

# applicazione: medico/sanitario

(medico nella sanità pubblica)

possono rifiutare operatori sanitari prestazioni che rientrano nei loro obblighi professionali?

contrasto tra

- la tutela della libertà dell'individuo, il quale si rivolge a qualcuno che per competenza ed esperienza è in grado/deve di fornire una determinata attività professionale
- la tutela della libertà di chi presta tale attività e decide di seguire la propria coscienza anche quando non collimi con le richieste che gli sono state avanzate

# c.d. 'incompatibilisti'

odv del medico/sanitario incompatibile con la sua professione (il medico non deve mai fare odc: odc del medico è 'immorale') in quanto

- a) il suo dovere professionale gli impone di operare al servizio dei pazienti; coscienza morale non deve interferire con la sua professione; nel momento in cui sceglie una professione deve fare tutto ciò che essa implica (contratto implicito con la società)
- b) il paziente ha il diritto ad essere informato/curato dal medico (medicina contrattualista) il medico riduce la possibilità di scelta, o cmq è d'intralcio

# 'incompatibilisti'

- c) la odc produce inefficienza in medicina e iniquità nelle cure
- d) se si ammette odc come diritto, in una società multietnica aumenterebbe esponenzialmente (es. medico che si rifiuta di visitare donna, medico che non lavora sabato, che si rifiuta di fare trasfusioni ecc.)  
diminuirebbe diritto alla salute

## c.d. 'compatibilisti'

coloro che ritengono che il medico può e deve sempre fare odc, in quando

- a) può/deve anteporre i propri valori morali-valori professionali rispetto a quanto richiesto dal paziente
- b) la professione medica non è una mera esecuzione di richieste del paziente (alleanza terapeutica)
- c) il medico non può agire contro la propria coscienza morale e professionale (non può nemmeno informare, rinviare ad altri)

## c.d. 'compatibilisti'

- complicità/cooperazione: formale, indiretta
- facilita, aiuta (catena causale)  
(aborto: colloquio, certificazione,  
esami di laboratorio, assistenza prima  
dell'intervento (EEG), portantino, ferrista)  
(esclusi solo atti di assistenza:  
alimentazione, accudimento)

# teoria 'intermedia'

della compatibilità limitata:

bilanciare

- la libertà di coscienza del medico/sanitario  
(controllo di coerenza)
- con il diritto alle cure del paziente  
(l'odc non deve avere conseguenze negative per il paziente)

# applicazioni

- IVG, contraccezione di emergenza
- PMA
- animali: sperimentazione

# interruzione volontaria della gravidanza (legge 194/1978)

odc:

- *preventiva dichiarazione*; comunicata al direttore sanitario, entro un periodo di tempo stabilito, revocabile
- *astensione da obbligo di fare*
- esonera il *personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie* dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente *dirette* a determinare l'interruzione della gravidanza, e *non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento*

# IVG

- *odc non puo' essere invocata* dal personale sanitario, ed esercente le attivita' ausiliarie quando, data la particolarita' delle circostanze, il loro personale intervento e' indispensabile *per salvare la vita della donna in imminente pericolo*

# IVG

- enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad *assicurare lo espletamento delle procedure*; garantisce l'attuazione anche attraverso la *mobilita' del personale*
- odc si intende *revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza*
- ragione: valore della vita nascente

# problemi

- aumento degli obiettori

(chi non fa obiezione fa molti aborti; non riesce a fare altro; difficoltà di carriera se primario è obiettore): qualcuno fa obiezione per ragioni pragmatiche

- aumentano aborti clandestini per lunghezza dell'attesa (cmq peso psicologico dell'attesa)

# farmacista: vendita prodotti contraccettivi emergenza

- farmacista deve vendere prodotti
- nuovi prodotti che possono sollevare problemi di coscienza (nel foglio illustrativo *non si esclude* la possibilità di un meccanismo d'azione che porti all'eliminazione di un embrione umano)
- codice deontologico del farmacista (2007) all'art. 3, comma 1, lett. c) prevede che il professionista agisca “in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita”

# farmacista

1. favorevoli odc:
  - a) aperto dibattito scientifico; foglietto illustrativo non si esclude impedimento dell'impianto dell'embrione in utero (aborto se embrione inizia dal concepimento)
  - b) farmacista è un "operatore sanitario" (non solo dispensatore di farmaci): odc può essere riconosciuta anche a non operatore sanitario
  - c) anche se un ruolo "meno diretto" rispetto a chi pratica clinicamente l'aborto; la consegna del prodotto potrebbe contribuire ad una eventuale soppressione dell'embrione in una catena di causa ed effetti

# farmacista

2. contro odc:

- a) non abortivo (gravidanza: impianto embrione in utero)
- b) non si può assimilare la figura del farmacista a quella del medico, dato che il farmacista non è responsabile né della prescrizione del farmaco, né delle condizioni personali e di salute di chi lo richiede; rapporto con l'utente è generico e impersonale: è la ricetta che legittima la consegna del farmaco e non l'identità della persona che lo ritira

# farmacista

- c) nell' ipotesi gli si conferirebbe una duplice facoltà: quella di censurare l' operato del medico; quella di intervenire nella sfera privata e più intima della donna impedendone di fatto l'autodeterminazione
- d) un eventuale riconoscimento legislativo potrebbe determinare l'obiezione di altri addetti al ciclo della sintesi, preparazione, distribuzione del farmaco, determinandone al limite l'indisponibilità

# farmacista

- presupposto necessario e indispensabile per l'eventuale riconoscimento legale dell'odc:

la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere comunque la realizzazione della propria richiesta farmacologica e che spetti alle Istituzioni e alle Autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell'esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto

# procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004)

- art. 16:
- 1. “Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
- La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate”

# PMA

- 2. “L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1”

# PMA

- 3. “L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento”

# problemi

- scissione atto unitivo/procreativo (sostitutivo)
- manipolazione di embrioni (dispersione, sovrapproduzione, congelamento)
- atto sproporzionato 'accanimento riproduttivo': inefficace, gravoso (salute della donna), costoso
- selezione eugenetica, eterologa

# sperimentazione animale (legge 413/1993)

art. 1. “Diritto di obiezione di coscienza  
i cittadini che, per obbedienza alla coscienza,  
nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero,  
coscienza e religione riconosciute dalla  
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,  
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto  
internazionale relativo ai diritti civili e politici, si  
oppongono alla violenza su tutti gli esseri  
viventi, possono *dichiarare la propria obiezione  
di coscienza ad ogni atto connesso con la  
sperimentazione animale*”

# sperimentazione animale

art. 2. “Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

*I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale”.*

# sperimentazione animale

art. 3. “Modalità per l'esercizio del diritto

- L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
- Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
- La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento”.

# sperimentazione animale

- “In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
- Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno *l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti* il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di *predisporre un modulo* per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge”.

# sperimentazione animale

art. 4. “Divieto di discriminazione

- *Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.*
- I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, *ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico”.*

# sperimentazione animale

- “Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale.
- All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, *modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame.*
- Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”.

# Corte costituzionale, sentenza 242/2019

- 6.– Quanto, infine, al tema **dell'obiezione di coscienza** del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato

# futuro odc in bioetica

- dinamismo: progresso scientifico, nuove regolazioni, pluralismo
- odc come 'sentinella': segna i nodi problematici tutela beni fondamentali
- giustificare l'esistenza odc; non svuotare di senso odc a mera opzione/opinione
- funzione di testimonianza personale e sociale; critica e propositiva/propulsiva per la trasformazione del diritto

## 5. sovranità



# 5. sovranità

- diritto/potere
- diritto/politica

# teoria della politica come potere

riduzione della politica a fatto e separazione dai valori (positivismo) porta a concezione del potere come mero esercizio senza bisogno di giustificazione

riduzione della politica a potere come imposizione della forza/ come dominio con la coercizione/coazione

potere per il potere: potere come potenza per ottenere vantaggi per se stesso/fine a se stesso (per conservare se stesso)

# teoria della politica come 'potere'

## potere dispotico

- assoluto (senza vincoli)
- arbitrario (decide sulla base della volontà, a prescindere dalla ragione; autoreferenziale)

nell'interesse di chi ha potere senza considerare (almeno non necessariamente; solo occasionalmente) gli interessi di chi è subordinato: del governante sul governato; del sovrano sul suddito; dello Stato sui cittadini; del forte sul debole; del superiore su inferiore

# teoria della 'buona politica'

potere è giustificato e legittimo nella misura  
in cui è finalizzato al bene comune, al  
buon ordine sociale (vantaggio di tutti)

altrimenti 'corruzione della politica'

**potere non illimitato**; ma che riconosce  
limite nel bene per tutti

bene antecede il potere e ne delimita il  
significato e il senso

# rapporto politica/diritto

*concezione filosofica* (valori): diritto (naturale)  
come limite della politica (bene comune) che  
produce diritto (positivo)

diritto naturale precede la politica

la politica produce il diritto positivo

- a) se diritto positivo coincide con il diritto naturale:  
buona politica- fondamento dell'obbligo di  
obbedire al potere
- b) se diritto positivo non coincide con diritto  
naturale: cattiva politica – giustificata (doverosa)  
disobbedienza al potere

# applicazione

stato di diritto

- tema giuridico, non solo politico
- Stato: popolo, territorio, sovranità
- 2 concezioni

# Stato di diritto

- concezione *politica*:  
Stato precede il diritto  
(diritto posto dal potere)

potere assoluto,  
trascendente,  
intrascendibile

- concezione *giuridica*:  
diritto precede lo Stato  
(diritto naturale, non  
posto)

potere subordinato al  
diritto e all'uomo

# giuspositivismo

lo Stato di diritto in senso formale (lo Stato legislativo di diritto o Stato legale o Stato della legge) indica qualunque ordinamento in cui i pubblici poteri sono conferiti dalla legge ed esercitati formalmente secondo procedure concordate

in questo senso anche gli Stati illiberali sono Stati di diritto.

# neo/giusnaturalismo

lo Stato di diritto in senso sostanziale (lo Stato costituzionale di diritto) si riferisce a ordinamenti in cui i pubblici poteri sono soggetti alla legge non solo in senso formale ma anche materiale, nei contenuti

# neo/giusnaturalismo

il potere legislativo è vincolato alla Costituzione, alla divisione dei poteri e ai diritti fondamentali, mediante il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi

la *rule of Law* inglese rappresenta un esempio di Stato di diritto nel contesto del sistema giuridico di *common law*

# Stato costituzionale

- tutti i poteri, incluso quello legislativo, sono subordinati al diritto: il principio di legalità, ossia l'osservanza da parte del potere dei diritti fondamentali, e la separazione dei poteri svuota il concetto di sovranità assoluta interna
- democratizzazione dello Stato introduce il concetto di sovranità popolare
- la democrazia non può essere intesa in senso formale, ma necessariamente sostanziale: i principi costituzionali e i diritti fondamentali si configurano come divieti e obblighi, garanzie contro l'abuso del potere politico e del diritto

# crisi

- conflittualità delle diverse interpretazioni
- gli Stati nazionali sono in crisi, su vari ambiti superati da fonti normative internazionali (Commissione europea, Consiglio d'Europa, Parlamento europeo): regolamenti, direttive, risoluzioni e raccomandazioni, con diversi gradi di vincolatività, divengono sempre più il nostro orizzonte normativo

# prospettive

- i pronunciamenti della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo stanno divenendo il punto di riferimento per la normazione internazionale.
- di fronte a temi 'senza confini' (come la regolazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la ricerca scientifica internazionale, le problematiche ambientali), stanno acquisendo un ruolo ancora più rilevante i documenti normativi di organismi internazionali o strumenti normativi di 'soft law'

# applicazione: biopolitica

- cronologicamente prima di bioetica, diffuso dopo bioetica con anche significati nuovi
- “politica della vita”: politica; vita
  - 1) potere arbitrario sulla vita biologica (politica *sulla* vita)
  - 2) buon governo per la persona umana (politica *per* la vita)

# politica sulla vita

politica: esercizio di potere senza giustificazione etica prepolitica o metapolitica; potenza autoreferenziale; imposizione con forza= biopotere

vita: oggetto della disponibilità

# politica della vita

a) collettivo:

Foucault: statalizzazione del biologico

potere totalitario decide chi vive e chi muore

può sacrificare per opportunità

b) individualistica-libertaria:

delegazione del potere all'individuo:

disponibilità sul corpo

# politica sulla vita

- potere arbitrario: illimitato/non vincoli di obbligo/non valori che lo precedono
- vita: solo bios (dualismo antropologico)

biologicizzazione del corpo (materialismo meccanicistico)/disincarnazione della persona (concetto stipulativo)

biopotere decide sul corpo: corpo strumento del soggetto (solo doveri indiretti)

pretesa neutralità: apre discriminazione

# politica per la vita

vita: soggetto (dimensione intrinseca)

contro il dualismo:

a) corpo biologico di più della somma delle parti; sviluppo continuo

b) significato ontologico di persona (di più della serie di atti e somma di proprietà)

bios è vita personale: valore antecedente e superiore al potere politico

# politica per la vita

- vita personale: limite della politica, senso e valore della politica
    - potere non arbitrario
    - fondamento di legittimità del potere
    - fondamento dell'obbligo di obbedienza al potere
- doveri forti; diritti non negoziabili

# pandemia

- politica: herd immunity naturale (libera circolazione del virus: non tutela della salute)
- politica: lockdown (valore della tutela della salute individuale e collettiva)

# 6. sanzione

CONFLAVORO PMI

SANZIONONE



# 6. sanzione

*come è?*

“effetto o conseguenza giuridica che  
l’ordinamento giuridico riconnette ad azioni  
umane giuridicamente rilevanti”

*perché?*

essenza, senso, verità

# sanzione (in generale): dal punto di vista formale (come)

- ogni norma giuridica *può* essere violata (in quanto non esprime ciò che è, ma ciò che deve essere)
- violazione = non corrispondenza dell'azione reale all'azione prescritta
- illecito = azione *non conforme* alla norme (definizione formale)
  - a) non osservanza di un divieto
  - b) non esecuzione di un comando

# sanzione (in senso generale, formale)

sanzione = risposta alla violazione

l'azione compiuta sulla condotta non  
conforme per nullificare o neutralizzare le  
conseguenze dannose o per prevenire

Bobbio: "l'espedito con cui si cerca, in un  
sistema normativo, di salvaguardare la  
legge dall'erosione delle azioni contrarie"

# sanzione (in senso generale formale)

tesi: ogni sistema normativo prevede la risposta alla violazione (sanzione)

ipotesi di sistema normativo senza sanzione:

- 1) norme perfettamente adeguate alle inclinazioni dei destinatari (società perfettamente razionale)
- 2) destinatari perfettamente aderenti alle prescrizioni (società automatizzata)

# sanzione morale

- azione morale = azione compiuta solo per la soddisfazione intima che procura l'adesione ad essa o l'insoddisfazione intima che ci procura la trasgressione
- sanzione interiore (coscienza, responsabilità di fronte a se stessi):  
rimorso, pentimento, senso di colpa, ripugnanza, turbamento

obiezione: inefficace

# sanzione sociale

- azione sociale = azione compiuta nell'osservanza esteriore di regole di un gruppo (consuetudini, costume)
- sanzione esteriore: risposta da parte di altri (del gruppo) all'azione difforme (riprovazione, messa al bando, isolamento, espulsione, linciaggio)

# sanzione giuridica (formale)

- norme giuridiche = norme che regolano i comportamenti sociali e regolano le reazioni ai comportamenti contrari
- sanzione giuridica = risposta esterna e istituzionalizzata alla violazione delle norme
- norme giuridiche = norme la cui esecuzione è garantita da sanzioni esterne e istituzionalizzate (criterio non esclusivo)

# teoria della retribuzione

tesi: “punire secondo giustizia”

- a) uomo = essere in relazione
- b) coesistenza è bene
- c) atto coesistenziale = buon uso della libertà  
atto anticoesistenziale = cattivo uso della libertà
- d) intollerabilità del male
- e) diritto è garanzia della coesistenza (libertà giuridica)
- f) sanzione = riconoscere una azione come coesistenziale o come anticoesistenziale;  
punire azione anticoesistenziale

# diritto ad essere puniti/ dovere di punire

- a) entità della pena è commisurata a gravità della colpa
- b) pena “fa soffrire” (in senso antropologico): umilia la volontà assoluta
- c) sofferenza come condizione (non garanzia) dell’espiazione
- d) rigenerazione giuridica del reo
- e) reinserimento nell’ordine coesistenziale

retribuzione =

far retrocedere la volontà criminale alla  
comune misura coesistenziale

presuppone e afferma la dignità umana

# perdono

- risposta metagiuridica al male
- atto gratuito, “folle”
- solo la vittima può perdonare (non il giudice)
- l’espiazione è “miracolosa”

# vendetta

- reazione al male passionale privata arbitraria violenza
- è analoga alla sanzione:
  - a) esistenza di un torto; b) intollerabilità del torto; c) doverosità di risposta: in nome di un diritto obiettivo violato

# teoria normativa della sanzione (H. Kelsen)

norma giuridica (giudizio ipotetico):

“se è A deve essere B”

(la sanzione è imputata ad un atto illecito)

a) la sanzione qualifica l'atto come illecito

b) l'illecito è l'atto sanzionato

“l'illecito è quel comportamento dell'uomo che  
nella proposizione giuridica viene posto come  
la condizione dell'atto coattivo”

(ribaltamento della concezione tradizionale)

# teoria normativa (sanzionista)

sanzione è elemento costitutivo della norma  
giuridica

obbedienza alla norma: conformità esteriore  
(timore della punizione)

# obiezioni alla teoria sanzionista:

sanzione è condizione rilevante, non assoluta:

- a) l'individuo obbedisce alla norma non solo per timore della sanzione; diritto non è solo attività "contro" ma anche attività "per"
- b) esistono norme non sanzionatorie (diritto privato e diritto pubblico; es. sei hai un certo reddito, devi pagare le imposte)

# obiezioni alla teoria sanzionista:

c) esistono ordinamenti giuridici senza sanzione (es. diritto internazionale)

d) processo all'infinito:

- se norma è giuridica solo se sanzionata
- anche la norma sanzionatoria è giuridica se a sua volta sanzionata

o rinvio all'infinito

o accettazione di una norma non sanzionata

# teoria della emenda

- entità della pena si misura sulla finalità rieducativa (bene morale)
- presupposto: conoscibilità del bene e rieducabilità del reo

# obiezioni:

- a) non punire soggetti non rieducabili; punire in modo indefinito soggetti che non mostrano di essersi ravveduti
- b) come verificare la rieducazione interiore? (compito del diritto?): rischio di ipocrisia (ritenere emendato reo che abbia scontato la pena)

# teoria della prevenzione generale

- entità della pena si misura sulla capacità di intimidire, disincentivare altri a commettere male
- presupposto: l'individuo sia determinato dagli istinti per perseguire l'utile (pena produce sofferenza, contro-spinta, per utile sociale)
- obiezioni:
  - a) pena come minaccia; incrudelimento delle pene
  - b) il colpevole come mezzo non fine
  - c) pericoli: “pena esemplare”, “capro espiatorio”

# teoria della difesa sociale

- entità della pena si misura sulla previsione di possibili reati pericolosi futuri
- presupposto: applicazione del metodo positivo (scuola positiva, sociologia criminale)
- obiezioni:
  - a) incrudelimento delle pene per reati frequenti e pericolosi, ma non gravi; depenalizzazione di reati infrequenti e imprevenibili
  - b) parificazione di soggetti che hanno commesso reato con soggetti che hanno probabilità di commetterlo; sacrifica l'individuo per la società

# sanzioni positive:

- è eventuale; non doverosa (non incide sulla esistenza della coesistenza)
- gratuità sfugge al diritto (trova la ricompensa in sé)
- Stato non ha risorse
- Stato ha monopolio delle sanzioni negative, non positive

# legittima difesa

= reazione dell'agredito nei confronti dell'aggressore che pone in pericolo i diritti essenziali (senza altra possibilità di difenderli se non con una azione violenta simmetrica)

problema morale: si tratta di giustificare un diritto ad uccidere/dovere di difendersi da parte dell'agredito dell'aggressore (colpevole ingiustamente)

# legittima difesa

innocenza e colpa: dimensione soggettiva e oggettiva

- a) aggressore: colpevolezza oggettiva (non è detto che sia colpevolezza anche soggettiva: es. malato di mente o minorenni)
  - b) aggredito: innocenza oggettiva (non è detto che sia innocente anche soggettivamente es. provocazione/accettazione psicologica della possibilità di uccidere)
- S. Tommaso: argomento del duplice effetto: azione autodifesa/azione contro-aggressione

# legittima difesa

giustificazione: dovere di evitare che il male si compia, minimizzazione dell'odio

fenomenologia:

- a) aggressione: violazione oggettiva della giustizia (ordine sociale)
- b) dovere antropologico di rispondere al male; di evitare che il male (ingiustizia) si compia

NON diritto sulla vita dell'aggressore

NON punizione dell'aggressore

ma è tentativo di fare desistere l'aggressore

# pena di morte

argomenti contro (abolizionisti - depenalizzazione):

1) argomenti fattuali (non opportunità politico-sociale) “deboli”:

a) deterrenza

- non differenza nel tasso di criminalità tra paesi abolizionisti e non abolizionisti
- qualsiasi pena non è deterrente se la sua applicazione è incerta o casuale (non frequente)
- riduzione della pena ad intimidazione porta ad ingiusto incrudelimento

# pena di morte

- b) irreparabilità: errore giudiziale è insanabile (atteggiamento di prudenza)
  - si potrebbe limitare la pena di morte a casi di responsabilità obiettiva (testimoni, confessione)
  - ogni pena è irreparabile se comminata ad innocente
  - la fallibilità di fatto del sistema penale non giustifica la astensione dal giudizio e dalla applicazione della pena (altrimenti si paralizzerebbe il sistema)

# pena di morte

- c) inconciliabilità con rieducazione
  - pena estrema potrebbe porre il reo nelle condizioni di comprendere il male compiuto
  - se la pena si riduce a rieducazione: non sanzionabili criminali non rieducabili o sanzionabili i socialmente pericolosi o disadattati (indipendentemente da azione criminale)

# pena di morte

2) argomenti “di principio”:

- religioso: vita come dono
- etico: dignità umana
- giuridico: vita indisponibile

tesi: sacralità della vita umana/indisponibilità della vita umana (anche reo, come l'innocente, ha una dignità)

# 7. uguaglianza/differenza



# 7. uguaglianza/differenza

- uguaglianza non coincide con l'identità, ma presuppone la diversità: solo se due cose diverse hanno caratteristiche rilevanti simili possono dirsi uguali, altrimenti sono identiche
- giuridicamente applicare il principio di uguaglianza, così inteso, significa trattare in modo uguale gli uguali e in modo diverso i diversi

# uguaglianza

- trattare in modo uguale significa riconoscere pari dignità ad ogni essere umano, in una dimensione universale che si riferisce a ‘tutti’ (inteso come quantificatore di universalizzazione)
- presupposto dell’uguaglianza universale è il riconoscimento della dignità intrinseca di ogni essere umano e della coesistenza sociale
- uguaglianza si oppone ai privilegi arbitrari e alla discriminazione sulla base di caratteri esteriori, quali appartenenza politica o etnica, sesso, ma anche età, condizioni sociali e personali

# differenza

- uguaglianza esteso a tutti gli esseri umani non può prescindere dal contesto concreto delle diversità esistenziali
  - se si trattano in modo uguale situazioni diverse si introducono discriminazioni (le c.d. discriminazioni indirette)
  - uguaglianza pertanto implica l'individuazione della differenza e la considerazione dei fattori di diversità, per compensare, riparare e riequilibrare situazioni di svantaggio fisico o sociale, anche con azioni positive temporanee
- (es. norme che prevedono il sostegno per i disabili o gli emarginati o particolari condizioni per donne in maternità)

# applicazione: femminismo

analisi delle ragioni della subordinazione  
delle donne e teorizzazione di un  
cambiamento della condizione di  
subordinazione

della donna rispetto all'uomo/maschio

critica della discriminazione teorica e pratica  
delle donne

# femminismo: 700

Mary Wollstonecraft, “*Vindication of the Rights of Women*” (1792) – Olynmpe de Gouges (1791)

atto di nascita del femminismo

denuncia della condizione femminile

(asservimento, scarsa educazione: donne relegate alla sfera domestica e familiare)

- a) critica al patriarcato
- b) rivendicazione dell’uguaglianza dei diritti (gli stessi diritti dell’uomo)

# prima generazione del FG (1848-1918)

emancipazionismo/femminismo egualitario  
lotta delle donne per entrare a far parte della  
comunità giuridica e politica a pieno titolo  
(soggetto di diritto), passando da una condizione  
di esclusione, di emarginazione o di  
subordinazione rispetto all'uomo,  
all'acquisizione e alla garanzia istituzionale della  
pari titolarità di diritti (civili, politici, sociali)  
rivendicazione dell'uguaglianza (irrilevanza delle  
differenze sessuali)

# pensiero liberale

uguaglianza dei diritti:

- diritto a disporre di beni
- diritto al divorzio
- diritto di voto
- diritto ad accedere a ruoli e funzioni pubbliche

(rifiuto della schiavitù/asservimento delle donne)

# seconda generazione del FG (1918-1968)

critica al principio tradizionale di uguaglianza

1. vs. uguaglianza formale - uguaglianza sostanziale
2. vs. uguaglianza come assimilazione – uguaglianza come liberazione

# vs. uguaglianza formale

da 'pari dignità' a 'pari opportunità': richiesta di estendere alle donne il riconoscimento di fatto oltre che di principio, dei diritti esistenti già riconosciuti per l'uomo (i diritti "per" le donne)

difficile traducibilità dell'uguaglianza formale sul piano della prassi

femminismo socialista vs. femminismo liberale: l'applicazione sostanziale della formulazione liberale dei diritti civili (ampliamento diritti sociali)

# diritti 'per' le donne: uguaglianza sostanziale

promozione di politiche socio-assistenziali; “azioni positive” (misure specifiche per rimuovere le disparità di fatto)

movimento progressivo di “differenziazione” del sistema dei diritti, con la compensazione di situazioni di svantaggio

“garanzie sessuate” in “diritti-immunità” (libertà sessuale, inviolabilità del corpo femminile da violenze e molestie); “diritti-aspettativa” (diritti al lavoro, all'accesso alle carriere, all'elettorato passivo)

# obiezione

se l'acquisizione di diritti sociali permette alla donna di disporre di più tempo per la partecipazione politico-istituzionale e per il lavoro, ne rinforza anche la divisione sessuale

obiezione:

il riconoscimento della differenza rischia di diventare una "discriminazione a rovescio" o "discriminazione riflessa", garantendo alla donna (paternalisticamente) una condizione di privilegio rispetto all'uomo

# FG differenza “forte”

- non c'è dialettica, ma differenza di piani
- il diritto si radica direttamente nella soggettività sessuata, senza la mediazione del riconoscimento di una natura umana comune
- non esistono diritti umani, ma solo diritti declinati secondo il sesso

# diritti delle donne (esclusivi)

- il diritto all'inviolabilità del corpo femminile (stupro, pornografia, violenza sessuale)
- diritto a “non procreare” (contraccezione, aborto)
- diritto ad un figlio “ad ogni costo” (“diritti riproduttivi positivi”): diritti a scegliere non solo se e quando riprodursi, ma soprattutto “come” riprodursi

# diritti riproduttivi positivi

- a) alternativa al concepimento naturale, anche a prescindere da effettive condizioni di sterilità o infertilità
- b) a prescindere dall'unione sessuale con un partner (donna sola, donna vedova, donne lesbiche)
- c) anche in età non fertile (donne in menopausa)
  - diritto alla surrogazione della maternità
  - diritto futuro all'ectogenesi
  - diritto alla clonazione

# diritti solo femminili

le nuove scissioni aperte dalla tecno-scienza (la scissione della procreazione dalla sessualità e dalla eterosessualità, della gestazione dalla maternità) “liberano” la donna “dal” proprio corpo sessuato e dalla necessità della complementarità con l'uomo

“utopia della liberazione”

# diritti solo femminili

obiezioni: (“utopia della liberazione”)

- a) liberazione della libertà della donna a danno del nascituro
- b) l’assolutizzazione della libertà della donna (affermazione unilaterale della polarità femminile)
- c) celebrazione della tecnologia non coincide con la liberazione delle donne (contro eccessi di medicalizzazione e tecnicizzazione: espropriazione del corpo femminile)

# uguaglianza/differenza

- uguaglianza
- se la richiesta di differenziazione sia compatibile oppure incompatibile con il principio di uguaglianza
- se la diversità si integri con l'uguaglianza oppure se pretenda di sostituirsi ad essa

# critica del relativismo

- uguaglianza come principio astratto e formale che neutralizza o uniforma le differenze, anche le differenze tra i sessi
  - due esiti pericolosi
    - a) in-differenza, quale ignoranza o non adeguata considerazione delle differenze
    - b) omologazione/assimilazione, intesa come annullamento o cancellazione delle differenze
- discriminazione della diversità

# Costituzione

- ART. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso**, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

# Costituzione

- È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

# 8. pluralismo



# 8. pluralismo e tolleranza

- società: 'politeismo etico'
- come conciliare 'le etiche' con 'il diritto'

# relativismo

(non cognitivismo etico)

pluralismo “fattuale”:

- prendere atto della pluralità
- ritenere irriducibile la pluralità (non possibile, improbabile, non auspicabile: visione comune)

# relativismo

principio di tolleranza: in senso “pragmatico”

- ogni valore merita di essere rispettato come qualsiasi altro (equivalenza)
- ogni valore è insindacabile (non giudicabile)

# obiezioni:

- non tolleranza verso chi non fa sentire la propria voce
- non risolve problema del conflitto tra valori opposti (contestuali e simultanei)
- neutralità apparente: individualismo, relativismo

# anti-relativismo/universalismo

(cognitivismo)

pluralismo “di principio”:

- non si nega esistenza della pluralità
- si riconosce possibilità di ricercare/trovare un senso comune (minimo comune denominatore etico: diritti umani, dignità umana, coesistenza sociale)

# anti-relativismo/universalismo

principio di tolleranza: in senso critico-  
dialogico:

- ogni valore è degno di essere rispettato nella misura in cui è orientato alla verità comune
- ogni valore è giudicabile: non dal punto di vista di una etica 'sulle' altre; ma dal punto di vista universale dei diritti dell'uomo

# applicazione: pluralità delle culture

- studi di antropologia culturale
- incremento di nuovi fenomeni migratori
- problema per la filosofia del diritto:
  - a) critica alla filosofia e al diritto naturale
  - b) “diritti alla differenza” (delle culture)/ diritti umani (universali)

# problemi filosofici:

- esistenza “di fatto” di pluralità di culture chiude/apre alla possibilità “di principio” di diritti universali (umani)?

relativismo/universalismo

- diritto alla “differenza” o diritto all’“uguaglianza”?

# etnocentrismo

- propria cultura come *superiore* alle altre inferiori (visione gerarchica)
- assolutizzazione esclusiva della propria cultura come “la” cultura; *imposizione* della propria cultura sulle altre culture
- imperialismo, colonialismo

# presupposti

- i propri valori di riferimento sono superiori (convenzionalmente)
- non è necessario un confronto con gli altri (alla ricerca di valori comuni)
- imposizione del più forte sul più debole (l'altro si deve adeguare; l'altro può divenire strumento)

# implicazioni

- a) modello della *assimilazione*: coloro che appartengono ad altre culture devono adeguarsi alla cultura “principale” (“paternalismo”: perdita della identità culturale)
- b) modello della *subordinazione* delle altre culture e del (possibile) *sfruttamento* (es. sperimentazioni senza consenso in paesi in via di sviluppo di aziende farmaceutiche – “colonialismo bioetico”)

# obiezioni

- a) quale criterio di superiorità?: arbitrarietà
- b) atteggiamento di “arroganza” intollerante  
ingiustificato - discriminazione

# multiculturalismo

- ogni cultura è sullo stesso piano rispetto a qualsiasi altra cultura: ogni cultura è *equivalente* rispetto a qualsiasi altra (contro l'etnocentrismo)
- atteggiamento di tolleranza: sopportazione/accettazione passiva di ogni cultura come si manifesta, senza esprimere un giudizio (buono/cattivo)
- relativismo culturale (molteplicità di culture giustapposte; una accanto all'altra, sullo stesso piano)

# presupposti

- la pluralità di valori è irriducibile ad unità (non esistono valori comuni; non sono conoscibili valori comuni)
- ogni cultura va accettata, accolta e rispettata come qualsiasi altra
- non ha senso cercare valori comuni; non è auspicabile trovare valori comuni (è meglio la pluralità della unità; l'unità reprime l'originalità)

# implicazioni

- a) modello della *separazione*: ogni cultura è un mondo “chiuso” (che afferma al suo interno i propri valori e conserva le proprie tradizioni) e tollera all'esterno qualsiasi altra bioetica/cultura
- b) modello della *incomunicabilità*: non necessità di dialogo, confronto (es. ospedali etnici, scuole etniche)

# obiezioni

- a) contraddizione tra non-cognitivismo e tolleranza: se non si conoscono valori comuni, non si può proporre la tolleranza (sarebbe un valore comune) non tolleranza verso chi non fa sentire la propria voce
- b) apparente neutralità non risolve problema del conflitto tra valori opposti (contestuali e simultanei)
- c) tendenza alla chiusura della cultura dentro se stessa

# quale soluzione?

- *non* imporre una cultura come superiore alle altre (etnocentrismo)
- *non* porre sullo stesso piano qualsiasi cultura (relativismo)
- cercare un confronto *tra* le culture per trovare valori comuni

# trans-culturalismo o teoria meta-culturale

- teoria universalista: la pluralità delle culture non nega la possibilità per la ragione umana di trovare valori comuni minimi (trans-culturali)
- il valore minimo comune è conoscibile razionalmente a partire dalla natura umana
- ogni essere umano (a prescindere dalla cultura di appartenenza) è un “essere in relazione”: la sua identità si costituisce “con” l’altro

# teoria meta-culturale

- ogni cultura è degna di essere rispettato nella misura in cui riconosce il valore comune (la relazionalità)
- ogni cultura è giudicabile: esiste un dovere di esprimere un giudizio sulle bioetiche/culture
- non un giudizio di superiorità/inferiorità; ma un giudizio di verità (in riferimento al valore comune: relazione/dignità umana)

# teoria meta-culturale

- ogni cultura è un sistema aperto, in comunicazione con le altre bioetiche/culture
- ogni cultura è chiamata a tollerare l'altra cultura nella misura in cui rispetta il valore comune della relazionalità e della dignità umana
- ma anche a non rispettare la cultura che si pone contro la dignità umana (il male contro l'uomo è intollerabile)

# teoria meta-culturale

- a) modello della *integrazione* (oltre la assimilazione e la separazione): la ricerca di un confronto interculturale per verificare i percorsi rispettosi della dignità umana
- b) modello della comunicazione tra le culture, nel *confronto critico* (tolleranza che non è rispetto sempre e comunque, ma che si fonda sulla dignità umana)

# teoria meta-culturale

- la *differenza* delle culture presuppone la *uguaglianza* tra gli esseri umani
- *diritti umani universali* come criterio comune e misura oggettiva nella valutazione bioetica e biogiuridica
- la *diversità* (culturale) nell'*uguaglianza* (ontologica)

# teoria meta-culturale

uguaglianza non significa omologazione (ma uguaglianza presuppone la differenza)

differenza non significa separazione (la differenza è compatibile all'uguaglianza)

*ma* uguaglianza (tra gli esseri umani) nella differenza (delle culture)

sforzo:

- evitare la prevaricazione e subordinazione
- evitare la separazione e il conflitto
- favorire il confronto interculturale

# esempio: rifiuto terapie

trasfusioni di sangue dei Testimoni di Geova

rifiuto di terapie salvavita: causa di morte

- obbligo del medico di curare? se non cura: omissione di soccorso
- obbligo del medico di rispettare la volontà?: se cura contro la volontà del paziente, violenza privata

# rifiuto terapie

- medico informa il paziente in modo neutrale, si limita a prendere atto della volontà del paziente ed eseguirla (lasciarlo morire); non responsabilità terapeutica (medicina contrattuale?; rischio disumanizzazione rapporto paziente-medico)
- dovere del medico di verificare l'attualità/autenticità della volontà (non sia pseudo-volontà condizionata: scritta su cartoncino?); convincere a curarsi (consiglio terapeutico)
- caso dei minori: tolta potestà genitoriale

# esempio:

## mutilazioni sessuali femminili

- medico prende atto dell'esistenza di questa pratica e accondiscenderla in modo acritico
- medico non effettua tale pratica: dovere deontologico di cura e non manipolazione del corpo/esecuzione di desideri (anche se con motivazioni religiose o culturali); diritti umani, protezione della integrità fisica (salute fisica e psichica); diritti delle donne, non violazione del corpo

## 9. cura/care giustizia



# 9. giustizia 'oltre'/cura-care

- significato ristretto: curare = guarire, combattere la malattia con opportuni mezzi, ridare la salute al malato (intervento terapeutico sul malato)
- significato ampio: curare = prendersi cura di preoccuparsi per (angoscia, ansietà)  
avere attenzione, interesse per  
porsi in rapporto agli altri con atteggiamento di sollecitudine e servizio

# etica della cura

C. Gilligan *“In a different voice: psychological theory and women’s development”* (1982)

- prima riflessione sistematica sulla cura come concetto
- studio dello sviluppo psicologico-morale di maschi e femmine: da rilevazione empirica trae alcune considerazioni generali (vs. Kohlberg e Piaget che affermavano che lo sviluppo femminile fosse inferiore allo sviluppo maschile): diversità (non gerarchia) di approcci morali (modo di ragionare etico)

# C. Gilligan

## “approccio morale maschile”

- individualità; autonomia; autoreferenzialità
- atteggiamento di rispetto formale; distacco impersonale (astrazione)
- imparzialità (gerarchia di valori)
- logico-deduttiva
- *giustizia* (principi universali, regole di simmetria, razionalità)

## “approccio femminile”

- relazionalità (rete, contesto); responsabilità
- coinvolgimento interiore; personale (concreto, particolare, contestuale)
- vincolo affettivo
- induttivo-esperienziale
- *cura* (attenzione, ascolto, empatia, preoccupazione e sollecitudine, compassione)

# C. Gilligan

*la differenza di approcci morali è indipendente da appartenenza di genere; frequenza statistica (empirico, psicologico, sociale), non radicalizzazione ontologica (esistono donne che agiscono secondo giustizia; uomini con atteggiamenti di cura)*

“*voce differente*” – “voce di donna”

“non si caratterizza per il genere ma per il tema”  
(C. Gilligan)

# contributo teoretico

- a) relazione: prendersi cura è un atteggiamento strutturalmente relazionale (eteroreferenzialità); vs. individualismo
- b) relazione asimmetrica: prendersi cura significa riconoscere che il rapporto che posso stabilire con l'altro non è paritetico (chi ha bisogno della cura è in una condizione di debolezza, vulnerabilità)  
vs. contrattualismo
- c) relazione areciprocity: sollecitudine indipendentemente da quanto si ottiene in cambio vs. utilitarismo

# contributo pratico

- attitudine interiore (vissuta: razionale, emotivo) che si traduce in comportamento nella esperienza quotidiana
- obbligo che proviene (spontaneamente) dall'interno (non imposto coercitivamente da regole esterne)
- compito, impegno attivo, motivazione personale

# etica della cura

etica della cura è

- a) la condizione dell'etica: chi non si prende cura dell'altro non agisce eticamente
- b) la condizione antropologica: comprensione della vulnerabilità umana (nascita, malattia, morte)

indigenza è condizione strutturale dell'essere umano

*l'etica della cura nasce dall'uomo e si rivolge all'uomo (maschio/femmina)*

# obiezioni:

- 1) ideologia della cura e essenzialismo: essenza morale femminile (superiore all'essenza morale maschile)
- 2) enfaticizzazione della cura femminile può essere usato come argomento contro la donna (ritorno al sessismo); sclerotizzazione; “anglicizzazione”
- 3) solo donna che ha sperimentato maternità ha il senso della cura (e le altre donne? e l'uomo?)

# obiezioni:

- 4) pericolo: usi inappropriati della cura  
(cura di sé come narcisismo autoreferenziale o cura dell'altro per se stesso; cura come affermazione di potere; eccesso di cura degli altri porta a trascuranza di sé e dipendenza degli altri)

# etica della cura

ma se l'etica della cura è umana queste obiezioni cadono

etica della cura è importante

- - se si dissocia dal femminile in quanto tale
- - se si usa concetto appropriato (non uso distorto del concetto)

# prospettive:

integrazione cura/giustizia (M. Nussbaum)

giustizia: uguaglianza, simmetria, reciprocità

cura: disuguaglianza (differenza),  
asimmetria e areciprocità

tesi: la cura non sostituisce la giustizia, ma  
la integra e la inverte

# applicazioni

- cura/care: medicina
- cooperazione internazionale

# 'salute globale'

- *imperialismo bioetico*  
(colonialismo/paternalismo):  
esportazione/imposizione di regole etiche  
di un Paese (cultura) di altri:  
etnocentrismo:  
assimilazione/subordinazione-sfruttamento
- *relativismo bioetico*: accettazione passiva  
di ogni bioetica di ogni cultura  
(equivalenza): separazione

# principi generali

- 1) protezione di tutti gli esseri umani a prescindere dalla appartenenza culturale (non discriminazione)
- 2) garantire condizioni di giustizia: equo accesso alle cure in contesti culturali diversi

# 'norme aggiuntive'

interpretazione: per evitare sfruttamento (povertà, mancanza di educazione, scarso progresso scientifico, scarse risorse, non accesso alle cure e servizi di base).

'community consultation': migliorare la conoscenza delle diverse culture, coinvolgimento di rappresentanti delle culture

non imporre standard estranei/non adattamento a standard locali: tenere in seria considerazione le condizioni e i bisogni della specifica cultura

# norme aggiuntive

- a) adeguata giustificazione della rilevanza della ricerca (convenienza e analisi costi/benefici non sufficiente): condivisione tra i paesi
- b) diretta rilevanza della sperimentazione per bisogni di salute della popolazione
- c) equità nell'arruolamento (possibile svantaggio di chi partecipa; assicurare benefici a chi partecipa e anche a tutta la popolazione)

# norme aggiuntive

- d) consenso informato adeguato a esigenze culturali (orale per analfabeti; permesso del leader della comunità; coinvolgimento della famiglia: ma non sostituzione del consenso individuale: verifica che sia volontario e libero (senza coercizione e incentivi)
- e) trattamento appropriato per partecipanti, aiuto alle strutture e garanzia di benefici anche dopo
- f) placebo non etico se c'è trattamento alternativo efficace e se malattie a rischio della vita

# norme aggiuntive

- g) responsabilità per ineguaglianze; solidarietà cooperazione
- h) aiutare e assistere a divenire partners della ricerca internazionale, promuovere collaborazione e creare atmosfera di fiducia e rispetto

ricerche condotte in modo non etico non potranno essere approvate e applicate

# salute globale

- pandemia: relazionalità, solidarietà
- globale = salute è un bene di tutti (accesso alle cure; ricerca; vaccini)

